

Allegato "A" al numero 36914 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1 -Costituzione-

E' costituita la **"FONDAZIONE "SAN FRANCESCO DI PAOLA" Ente del Terzo Settore o anche in breve FONDAZIONE "SAN FRANCESCO DI PAOLA" E.T.S.,**

istituita dall'Ente Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi; avente Codice fiscale e Partita Iva: 00221620784.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Articolo 2

-Sede-

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Paola, Via Largo San Francesco n. 1.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede legale ovvero istituire una o più sedi secondarie.

Articolo 3

-Durata-

La Fondazione ha durata illimitata a tempo indeterminato.

Articolo 4

-Scopo - Oggetto

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di erogazione di servizi. In particolare ha per oggetto l'erogazione di servizi a sostegno di attività di interesse generale legate allo scopo della fondazione ed in particolare attività di utilità sociale quali la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m. ed i., ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la promozione della cultura e dell'arte in genere su e di S. Francesco di Paola e dell'Ordine dei Minimi in particolare.

La Fondazione, inoltre, potrà:

- Sistemare opere, materiali, strutture riconoscendogli valore di collezioni;
- Preservare lo stato delle opere organizzando spazi idonei e mettendoli in sicurezza ;
- Recuperare e restaurare opere e luoghi;
- Rendere accessibili materialmente e digitalmente al pubblico opere e luoghi;
- Organizzare nel predetto settore attività di formazione, convegni, seminari, gruppi di studio e di ricerca, centri di documentazione al fine di promuovere la figura e l'opera di S. Francesco anche attraverso le opere d'arte nonché l'arte e la cultura in generale;
- Sensibilizzare la pubblica opinione, gli enti e le istituzioni per promuovere una maggiore cultura dell'arte di e su S. Francesco e l'Ordine dei Minimi;
- Tutelare il patrimonio culturale di proprietà dell'Ordine dei Minimi anche accedendo a programmi e forme di finanziamento e sostegno regionali, nazionali, europei ed internazionali;

-Implementare il patrimonio artistico appartenente all'Ordine dei Minimi

completando collane, collezioni e quanto utile e di interesse;

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117; in particolare promuovere attività divulgativa ed educativa volta alla sensibilizzazione alla cultura e alla responsabilità sociale.

TITOLO II

Articolo 5

-Patrimonio della Fondazione-

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- Dalla dotazione iniziale costituita di €. 50.000;
- Da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- Da ogni altro incremento derivante dalle attività finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

La Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti dispone:

- a) Dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 5;
- b) Delle somme che pervengono alla Fondazione da enti o privati, le quali non siano destinate specificatamente ad incremento del patrimonio;
- c) Dei beni mobili ed immobili e delle liberalità che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da persone fisiche, giuridiche o enti pubblici;
- d) Delle contribuzioni, anche periodiche, da parte di persone fisiche e Istituzioni che condividano le finalità perseguite dalla Fondazione;

e) Delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate dal Consiglio direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Le rendite, gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ;

f) Da contributi, donazioni, eredità, legati, liberalità ed introiti di qualsiasi genere;

g) Dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, da impiegare per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

-Impiego del patrimonio della Fondazione

ed erogazione delle rendite-

1. Le rendite eventuali prodotte dal patrimonio saranno utilizzate per attività collegate con l'oggetto sociale finalizzando le stesse alla gestione della Fondazione nonché ad eventuali attività attinenti gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo opera con la prudenza, la perizia e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a norma di quanto previsto dal presente Statuto per lo scioglimento della Fondazione e comunque nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

-Organi della Fondazione-

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) Il Presidente;
- c) L'Amministratore Delegato/legale rappresentante
- d) Il Revisore dei Conti

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 8

-Composizione del Consiglio Direttivo-

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e da massimo sette membri nominati a norma dall'art.12 del presente Statuto.

I componenti il Consiglio direttivo durano in carica per 6 (sei) anni e possono essere riconfermati per più esercizi anche consecutivi.

Sono membri di diritto nel consiglio direttivo, il direttore artistico ed il direttore della corale polifonica.

Dalla nomina a Consigliere, Presidente o amministratore delegato non consegue alcun compenso o diritto a retribuzione, salvo, ove deliberato dal Consiglio direttivo, il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della funzione.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si

intenderà decaduto.

Articolo 9

-Attribuzioni del Consiglio Direttivo-

Il consiglio direttivo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza delle norme di legge vigenti ed in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 117 del 2017 e s.m. ed i. e relative norme attuative.

Spetta al Consiglio direttivo tra l'altro:

- a) Approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) Approvare il bilancio annuale ed il conto consuntivo;
- c) Vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- d) Approvare la programmazione annuale delle attività elaborata dall'Amministratore Delegato;
- e) Approvare l'elenco degli iscritti nell'albo dei benemeriti;
- f) Nominare i membri onorari del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico;
- g) Adottare il testo del regolamento interno;
- h) Provvedere ad assumere o licenziare personale che lo stesso ritiene opportuno ai fini del raggiungimento degli scopi statutari;
- i) Nominare l'organo di controllo;
- l) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione.

Articolo 10

-Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano in età, con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi in seduta ordinaria nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera oppure tramite mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, fax o attraverso mail o altre linee sociali, inoltrata almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque membri compreso l'Amministratore Delegato. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, dell'Amministratore Delegato.

Articolo 11

-Cessazione della carica-

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per fine mandato, recesso, esclusione, per morte.

L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza ingiustificata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, mentre è pronunciata dal Consiglio medesimo nei casi in cui il Consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate violazioni delle disposizioni del presente Statuto ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica ed il

buon costume, il sentimento religioso e la pietà dei defunti nonché per reati di usura.

Nel caso di cessazione della carica di un membro del Consiglio Direttivo e della sua presa d'atto da parte dello stesso Consiglio, si provvederà a sostituirlo, entro un mese al massimo da detta presa d'atto, con le stesse modalità della nomina del membro stesso; i sostituiti durano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro sostituito.

Articolo 12

-Presidente della Fondazione-

Il Presidente della Fondazione è il Superiore dei Minimi pro-tempore del Santuario di S. Francesco di Paola, al quale spetta la nomina:

- a) dell'Amministratore Delegato,
- b) dei membri del Consiglio direttivo previo parere dell'Amministratore delegato,
- c) di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi tenuto conto del disposto delle norme vigenti;
- d) Partecipa di diritto al Consiglio direttivo ed è necessaria la sua presenza per deliberare le modifiche allo statuto e l'estinzione della Fondazione.
- e) Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria.

Tranne per quanto specificatamente previsto dal presente Statuto, il Presidente delega l'amministratore delegato alle funzioni amministrative ed e-

secutive.

Il Presidente della Fondazione o, in sua assenza o legittimo impedimento, l'amministratore delegato presiede di diritto il Consiglio Direttivo.

Inoltre:

-convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;

-predispone annualmente la relazione morale sull'attività della Fondazione che sottopone al consiglio direttivo.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta all'amministratore delegato.

ART 13

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è nominato dal Presidente della Fondazione; ha, in via esclusiva, la rappresentanza legale della Fondazione con facoltà di conferire procure e deleghe, nonché ha il potere di firma in nome e per conto della Fondazione.

L'Amministratore Delegato ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) elaborare la programmazione annuale e pluriennale. Nella elaborazione della programmazione potrà richiedere il parere del direttore della biblioteca Charitas, del direttore dell'archivio, del direttore artistico e del direttore della corale;
- c) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo ;
- d) conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti determi-

nandone eventuali compensi, udito il Consiglio direttivo.

TITOLO V

ORGANO DI COORDINAMENTO

Articolo 14

Comitato Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività della fondazione, esprime parere sulla programmazione annuale, formula proposte su programmi e attività della Fondazione.

Il Comitato nomina tra i suoi componenti un presidente ed è composto da almeno cinque membri. Il Comitato dura in carica sei anni e può essere confermato.

Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio Direttivo per il residuo periodo del mandato.

Tutti i membri cessano, in ogni caso, al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico si intende assunta senza diritto a compenso alcuno.

Articolo 15

Organo di controllo

L'organo di controllo della Fondazione è composto da un revisore unico. Esso è nominato dal consiglio direttivo, resta in carica per tre esercizi consecutivi e può essere riconfermato.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto, nonché sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231 del 2001, qualora applicabile;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- attesta la conformità del bilancio sociale alla normativa applicabile.

Allo scopo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato l'Organo di Controllo ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Anche qualora non ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D. lgs. 217/2017, che impone l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti al superamento dei parametri stabiliti dalla medesima norma, la Fondazione può affidare la revisione legale dei conti secondo le norme vigenti in materia di revisione legale dei conti.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 14 del CTS ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

-Modificazioni dello Statuto-

Le norme del presente Statuto sono modificabili su proposta del Consiglio Direttivo con apposita delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Eventuali variazioni non proposte dal Consiglio Direttivo richiedono l'intervento dei due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 17

-Estinzione-

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione, ovvero per le altre cause previste dalla legge.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio direttivo con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei membri in carica.

Articolo 18

Norme transitorie

In ogni caso per quanto non previsto nel presente Statuto si applica la normativa vigente.

Firmato:

Francesco Trebisonda, Luigi De Santis Notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA DA ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82)

(art.68 ter. Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto dott. Luigi De Santis, notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me rogato e firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

File firmato digitalmente dal notaio Luigi De Santis